

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BLANDINI ANTONIO

Nella seduta del 13/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere stata beneficiaria di un prestito personale erogato dalla banca resistente il 26 luglio 2005. In argomento, la ricorrente asserisce di essere stata segnalata illegittimamente in un sistema di informazione creditizia privata e in Centrale dei Rischi, a causa di presunti ritardati pagamenti. A fronte della richiesta di cancellazione delle segnalazioni, la banca convenuta opponeva il proprio diniego.

Con l'odierno ricorso, la parte insiste nel contestare l'illegittimo trattamento dei propri dati personali, che la banca avrebbe effettuato senza una preventiva comunicazione di avviso in violazione di quanto prescritto dall'art. 4, comma 7, del codice deontologico registrato nelle banche dati creditizie. Con riferimento alla segnalazione nella Centrale Rischi tenuta dalla Banca d'Italia, la ricorrente rammenta che la classificazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, o quanto meno dell'insieme dei rapporti tra il debitore e il circuito bancario. Il mero inadempimento del debito, se non correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, non autorizza la qualificazione della posizioni in termini di sofferenza.

Tanto premesso, l'erronea segnalazione costituisce fatto illecito, peraltro lesivo dell'immagine e reputazione del soggetto, rientranti nella sfera dei diritti fondamentali della

persona umana garantiti dalla Costituzione. Pertanto, il danno subito dall'odierna ricorrente in conseguenza delle illegittime segnalazioni sarebbe risarcibile in misura da determinare equitativamente.

Conclusivamente, parte ricorrente chiede che il Collegio adito disponga:

- l'immediata cancellazione delle segnalazioni illegittime presso le SIC e la centrale dei rischi Banca d'Italia in quanto le stesse costituiscono grave pregiudizio per il ricorrente;
- il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, connessi al discredito ed al turbamento generato dall'indebita iscrizione e conservazione presso le banche dati, da liquidarsi in via equitativa nei limiti della competenza per valore dell'arbitro adito;
- la refusione delle spese e competenze legali, con attribuzione all'avvocato patrocinante che le ha anticipate.

In sede di controdeduzioni, la banca resistente conferma che il ricorrente, insieme ad altra persona cointestataria, risulta titolare di un finanziamento personale per € 22.500,00, da rimborsare in 60 rate da € 458,92. La posizione è classificata a sofferenza a far data dal 26 marzo 2013.

In relazione all'andamento del rapporto, precisa che, a partire dalla 18<sup>a</sup> rata scaduta il 26 gennaio 2007, sono stati registrati ritardi nei pagamenti. Nel novembre 2011, in un'ottica di supporto dei clienti in difficoltà finanziaria, è stata concordata a mezzo scrittura privata la sospensione delle rate dal 26 dicembre 2009 fino al 26 maggio 2010, per consentire il rientro dell'impagato, secondo un piano definito. Tuttavia, anche i termini di pagamento concordati non sono stati rispettati, sicché si è poi giunti alla riattivazione dell'originario piano di ammortamento contrattuale.

In relazione a tanto, la resistente osserva, che la parte ricorrente, avendo sottoscritto il piano di rientro, non poteva non avere contezza della propria situazione debitoria; d'altra parte, i successivi e reiterati inadempimenti, manifestano l'assenza di una reale volontà di regolarizzare il rapporto, rispetto alla quale la comunicazione di preavviso non avrebbe potuto evidentemente incidere.

La banca, poi, si intrattiene sulla posizione contabile: l'ultimo incasso è datato 19 gennaio 2011, a saldo peraltro incompleto delle rate scadute; non è mai stato sanato il debito relativo alle rate sospese. In data 30 gennaio 2013, pertanto, è stata notificata ai clienti la decadenza dal beneficio del termine e il risoluzione per inadempimento del contratto. Permanendo lo stato di insolvenza, la posizione è stata classificata a sofferenza, dandone comunicazione alle parti interessate con raccomandata del 26 marzo 2013, riscontrata dall'odierna ricorrente con nota del successivo 13 maggio 2013.

Tanto premesso, la ricorrente sostiene che la tempistica descritta, caratterizzata da un ampio spazio tra l'ultimo pagamento registrato e la data della conclusiva classificazione a sofferenza, testimonia la correttezza della valutazione effettuata, per la "presenza di una situazione complessivamente deficitaria e non legata ad una momentanea e transitoria difficoltà". Conclude precisando che il rapporto è stato ceduto ad altra società con decorrenza 28 febbraio 2014 e che pertanto attualmente nessuna segnalazione riguardante la posizione contestata è alla scrivente riferibile.

Infine, in merito alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, la banca osserva che, considerata la condizione di costante e ripetuta insolvenza, la cliente ricorrente non può lamentare un effettivo pregiudizio alla propria sfera personale o alla reputazione di buon pagatore.

L'intermediario chiede che il Collegio rigetti le domande di parte attrice.

## DIRITTO

Questo Arbitro osserva preliminarmente che dalla documentazione in atti emerge che la segnalazione in Crif oggetto di contestazione risulta da una visura aggiornata al 28 febbraio 2014, in epoca cioè coeva alla intervenuta cessione del rapporto. Non vi sono evidenze diverse in atti. Ciò determina che, ai fini della presente decisione, la segnalazione contestata è riferibile all'intermediario resistente.

La ulteriore documentazione in atti dà conto dell'avvenuto trasferimento della posizione debitoria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pur sembrando dalla stessa che, al contempo, sussista ancora la prima segnalazione, che risale al marzo 2013.

Il ricorrente non contesta l'esistenza dei ritardi e degli inadempimenti, che invero costituiscono il presupposto sostanziale delle segnalazioni; lamenta invece, innanzitutto, l'omissione del preavviso dovuto ai sensi del Codice deontologico. Dal canto suo, la banca resistente non asserisce, né tantomeno prova di avere ottemperato ai propri obblighi di comunicazione, ma obietta che controparte era bene a conoscenza della situazione di inadempimento per avere sottoscritto un piano di rientro, con contestuale sospensione dell'ammortamento contrattuale, al quale poi non ha prestato osservanza.

Nell'ambito del piano di rientro, tuttavia, non vi sono avvisi o altri elementi dai quali desumere la comunicazione della segnalazione. Conseguentemente la segnalazione effettuata dal resistente nel marzo 2013 è priva di un requisito indispensabile, e risulta pertanto non legittima e merita conseguentemente di essere cancellata, ove la segnalazione in parola sussista tuttora e ove tale cancellazione sia nella disponibilità dell'intermediario resistente.

Pare opportuno dare conto altresì del fatto che, con riferimento alla segnalazione in Centrale dei Rischi Banca d'Italia, il ricorrente contesta che non sarebbe stata effettuata una valutazione complessiva della situazione del debitore, necessaria a verificarne la non temporanea impossibilità ad adempiere. Sul punto, tuttavia, come sottolineato dalla resistente, la tempistica della segnalazione rispetto al lungo perdurare dell'inadempimento, considerata peraltro l'assenza di ulteriori rapporti dei debitori con il sistema bancario, sembra effettivamente corroborare la classificazione effettuata.

Occorre a questo punto occuparsi della valutazione sostanziale degli eventi che hanno condotto alla segnalazione, al fine della decisione in merito alla fondatezza delle istanze risarcitorie. La insussistenza dei presupposti per la qualificazione del ricorrente come buon pagatore non consentono di accogliere la domanda risarcitoria formulata, che risulta così infondata, oltre ad essere peraltro priva di evidenza documentale, aldilà del riconoscimento del ristoro delle spese per assistenza difensiva, equitativamente determinato in euro 200,00.

### P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 192 del 12 gennaio 2016

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO MARINARI**